

STATUTO DELLA FONDAZIONE**Art. 1 Costituzione e denominazione**

1.1 È costituita per volontà della signora Reale Adele la Fondazione denominata:

"Fondazione ALGERI ERNESTINO ETS"

La Fondazione si impegna ad usare nella denominazione sociale od in qualsiasi altro segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione: "Ente del Terzo Settore" o "ETS"

Art. 2 Sede e Durata

1.1 La Fondazione ha durata illimitata e ha sede legale in Retorbido (Pv) in Via Carducci n.9, con possibilità di aprire sedi operative in tutta Italia ed all'estero.

Art. 3 Scopo della Fondazione

3.1 La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva, della seguente attività di interesse generale

* interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a)

* prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio (lettera c) 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

* educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (lettera d)

3.2 In particolare, la Fondazione, all'interno della propria sede legale ed operativa e/o di altre sedi di cui all'art.2-a tal fine potrà:

a) prestare assistenza sociale e socio-sanitaria e assistenza sanitaria a persone portatrici di difficoltà psichiche, fisiche o comunque svantaggiate, ex tossicodipendenti, minori a rischio di emarginazione, detenuti, anziani in condizioni disagiate ed offrire protezione sotto il profilo morale, psicologico e fisico all'infanzia comunque abbandonata o priva di assistenza;

In particolare la Fondazione svolge la propria attività secondo le seguenti modalità di indirizzo e di intervento:

a) costituire una valida e dignitosa alternativa finalizzata al ricovero di persone portatrici di difficoltà psichiche, fisiche o comunque svantaggiate;

b) fornire assistenza domiciliare e servizio di residenzialità presso le proprie sedi alle persone di cui al presente art. comma a);

c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte dell'attività;

d) partecipare ad Associazioni, Enti, Società, Istituzioni pubblici e privati, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;

e) concorrere alla costituzione degli organismi di cui alla lettera precedente;

f) svolgere attività di formazione rivolta in concreto ed esclusivamente alle persone svantaggiate e / o al personale specializzato da utilizzare esclusivamente all'interno della Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Quest'ultima attività formativa, come chiarito dalla Circolare Ministeriale 26.06.98 n.168/E verrà attuata occasionalmente quale attività strumentale della istituzione.

i) gestire Centri Diurni e Centri Diurni sanitari- psichiatrici che confluiscono da ETS od altri Enti nonché gestire nuovi centri sia diurni che residenziali.

3.3 La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai precedenti comma solo se secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017.

3.4 La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività: si applicano in tal caso gli art. 17 e 18 del D.Lgs 117/2017.

Art. 4 Patrimonio

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito da: Fondo di dotazione;

Patrimonio vincolato; Patrimonio libero.

4.2. Il Fondo di dotazione è costituito:

dai conferimenti in denaro e beni, mobili ed immobili, effettuati dai Fondatori in sede di costituzione della Fondazione.

4.3 Il Patrimonio vincolato è costituito:

da elargizioni fatte da altri Enti, pubblici o privati, o da donazioni o disposizioni testamentarie fatte da persone fisiche con espressa destinazione patrimonio ad incremento del patrimonio;
dai beni, mobili ed immobili, che sono pervenuti e/o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
dalle somme delle rendite non utilizzate e dai proventi delle attività proprie che, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
dai conferimenti in denaro effettuati dai Soci, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
dalle quote di adesione specificata ente destinate ad incrementare il patrimonio, versate dai nuovi Soci in sede di ammissione;
dai contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali da altri enti pubblici con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

4.4 Il Patrimonio libero è costituito:

dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

4.5 Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

4.6 La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4.7 È fatto obbligo alla Fondazione di mantenere un patrimonio adeguato allo scopo istituzionale.

Art. 5 Proventi e ricavi

5.1 I proventi e ricavi per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione delle finalità perseguite dalla stessa sono costituiti:

dalle quote annuali dovute dai Soci, erogate sulla base di quanto stabilito tempo per tempo dal Regolamento della Fondazione;

dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, che non siano espressamente destinate al patrimonio;

da elargizioni fatte da altri Enti pubblici o privati, o da donazioni testamentarie fatte da persone fisiche che non siano espressamente destinate al patrimonio.

dai contributi da chiunque provenienti e destinati all'attività della Fondazione o finalizzate a specifiche iniziative;

dai contributi di eventuali soci sostenitori ed istituzionali.

dal ricavato delle attività di interesse generale

dal ricavato delle attività diverse, nei limiti dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

dal ricavato della Raccolta Fondi, che la Fondazione potrà effettuare ai sensi e nei limiti di cui all'art. 7 del D.Lgs 117/2017.

5.2 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tale fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

Art. 6 Soci

6.1 Sono eventuali Soci sostenitori della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o privati, gli enti che impegnandosi a sostenere l'attività della Fondazione per il conseguimento del suo scopo, contribuiscono con un contributo annuo nella misura indicata dal Consiglio di Amministrazione periodicamente, e abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di sostenitore si perde per effetto del mancato versamento annuale della contribuzione stabilita.

6.2 Sono eventuali Soci istituzionali gli Enti pubblici che versano un contributo nella misura determinata nel minimo stabilita dal Consiglio di Amministrazione.



6.3 Sono eventuali Soci aderenti le persone fisiche e giuridiche e gli enti che, esprimendo l'adesione agli scopi della Fondazione, con il versamento di una contribuzione annua nella misura periodicamente determinata dal Consiglio di Amministrazione, abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio di Amministrazione

6.4 La qualifica di Aderente si perde per effetto del mancato versamento della contribuzione annuale stabilita.

Art.7 Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

Il Presidente

Il Consiglio di Amministrazione Il Segretario Generale

L'Organo di controllo

Art.8 Il Presidente

8.1 Il Presidente della Fondazione è nominato a maggioranza dai membri del Consiglio di Amministrazione, così come designati nell'atto costitutivo.

8.2 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il Presidente, il Consiglio di Amministrazione nominerà il nuovo Presidente all'unanimità dei voti in seno al Consiglio stesso od anche al suo esterno.

In ogni caso la scelta dovrà tenere ben presente la disponibilità e la condivisione assoluta della persona proposta e nominata delle norme e dello spirito sociale che animano la Fondazione.

8.4 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio e nomina gli avvocati cui sia affidato il patrocinio della Fondazione.

8.5 Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ha il compito di convocarlo tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

8.6 Sono funzioni del Presidente:

- convocare il Consiglio di Amministrazione e presiederlo proponendo le materie da trattare;
- firmare gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati sia quelli di ordinaria che straordinaria amministrazione e gli atti che impegnano la Fondazione nei confronti dei terzi;
- firmare la corrispondenza corrente;
- provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche valendosi dell'ausilio del Segretario Generale o di altro membro del Consiglio con delega scritta;
- decidere sulle accettazioni delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per la deliberazione;
- decidere sulla destinazione delle somme e dei beni non costituenti patrimonio, sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione di Amministrazione per la deliberazione;
- decidere sugli acquisti degli immobili e dei mobili stabilendone la destinazione, sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per la deliberazione;
- decidere su eventuali fusioni con altri enti senza scopo di lucro, sottoponendole al Consiglio di Amministrazione per la deliberazione;
- decidere sulle vendite di beni facenti parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate, sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per la deliberazione;
- decidere e valutare ogni intervento di cui all'art. 3 del presente statuto per perseguire gli scopi della fondazione, sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per la deliberazione;
- osserva e fa osservare le regole statutarie e le interpreta nel caso di controversia;
- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione con apposita riunione verbalizzata;
- convocare, e presiedere, se e quando lo ritiene opportuno l'Assemblea Generale della Fondazione, alla quale sono invitati tutti i soci sostenitori, istituzionali ed aderenti della Fondazione e chiunque a vario titolo interessato all'attività della Fondazione per informarli straordinari sull'attività e sulle necessità della fondazione;
- nominare e revocare il personale dipendente della Fondazione determinandone il regolamento giuridico ed economico che sarà disciplinato da norme di diritto privato;

- decidere in merito agli incarichi professionisti per la gestione della Fondazione conseguimento degli scopi statutari;
- curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- è il tesoriere della Fondazione.

8.7 Il Presidente può, con delega scritta valida fino a revoca, attribuire parte delle proprie funzioni ad uno o più membri del Consiglio e/o al Segretario Generale della Fondazione.

8.8 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, assolve tutte le sue funzioni il Vice Presidente della Fondazione, designato a maggioranza per tempo indeterminato dal Consiglio di Amministrazione entro la prima riunione. In caso di assenza od impedimento di entrambi, le funzioni sono assolve dal componente più anziano di età.

Art.9 Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da numero tre membri nominati nell'atto costitutivo.

9.2 I membri durano in carica tre-esercizi (e scadono alla data in cui è convocata la riunione di Consiglio per deliberare sul bilancio del terzo esercizio sociale); nel caso in cui si debba provvedere alla sostituzione per qualsiasi motivo, si osservano le disposizioni di cui al successivo paragrafo 9.13

9.3 Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti funzioni:

- a) nominare il Presidente, con i limiti di cui al precedente art.8, il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, e il Segretario Generale;
- b) nominare in suo seno i membri del Comitato direttivo se istituito;
- c) di approvare entro il mese di marzo sia il bilancio consuntivo dell'anno precedente che quello preventivo per l'anno successivo; approvare il bilancio sociale, ove obbligatorio per legge; e di documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse svolte dalla fondazione
- d) di provvedere sugli affari e questioni sottoposti dal Comitato direttivo se istituito;
- e) di deliberare sulle questioni ed iniziative sottoposte dal Presidente;
- f) di approvare modifiche statutarie ad eccezione dello scopo e della destinazione a tale scopo di tutto il patrimonio;
- g) di approvare regolamenti;
- h) di deliberare eventuali fusioni con altri enti senza scopo di lucro su proposta del Presidente;
- i) di individuare i criteri per la gestione patrimoniale;
- j) di istituire eventuali Commissioni con particolari funzioni poteri;
- k) di promuovere azioni e ricorsi davanti agli organi giurisdizionali ed arbitrali e la resistenza ad essi;
- l) di deliberare le condizioni per l'accettazione dei soci sostenitori e dei soci istituzionali e dei soci aderenti ed il contributo annuale;
- m) di gestire le entrate e le uscite ordinarie e straordinarie;
- n) di deliberare sulla stipula di contratti, di convenzioni on altri enti;
- o) di deliberare sulla ripartizione delle rendite annuali fra e diverse ed eventuali istituzioni o sezioni attraverso le quali la Fondazione perseguirà i suoi scopi statutari;
- p) provvedere in merito a qualsiasi tipo di atto di ordinaria straordinaria amministrazione.
- q) di nominare l'organo di controllo e ove obbligatorio il revisore legale dei conti la società di revisione

9.4 I Consiglieri rispondono del loro operato al Presidente.

9.5 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei consiglieri.

9.6 Il Consiglio si può riunire in teleconferenza purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento

9.7 La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto - raccomandata con ricevuta di ritorno - almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza con l'indicazione della data, del luogo e dell'ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o e mail almeno 24 ore prima della riunione.

9.8 Per la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

[Firma]
Anno



9.10 In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. L'ingiustificata partecipazione a più di tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, determina l'immediata ed automatica decadenza dall'incarico di consigliere. La decadenza è dichiarata dal Consiglio ed alla sostituzione del consigliere decaduto si procede in base al paragrafo 9.13 del presente statuto.

9.11 I verbali delle delibere del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

9.12 Il Consiglio di Amministrazione può istituire Commissioni per l'attuazione di attività specifiche dettate da obiettivi momentanei o permanenti nel tempo come, ad esempio, Commissioni per la Qualità, Commissioni per i Progetti, Commissioni per i Tirocini per perseguire e realizzare al meglio gli scopi statuari della Fondazione e per rispondere ad obblighi di legge, a regolamenti comunali, regionali e comunali. I membri delle Commissioni saranno scelti sia all'interno che all'esterno del Consiglio e si impegneranno a collaborare in modo gratuito salvo il rimborso per eventuali e documentate spese sostenute nell'espletamento dell'incarico e risponderanno del loro operato al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio deciderà anche in merito alla durata di tali Commissioni, tenendo presente la specificità e l'importanza degli obiettivi ed i tempi necessari alla loro realizzazione.

9.13 Per la sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione in caso di decadenza della carica o per dimissioni volontarie o per sopravvenuta incompatibilità con l'incarico o per altra causa giustificata valutata dal Consiglio di Amministrazione, i consiglieri rimasti in carica scelgono a maggioranza i sostituti.

Nel caso in cui dovessero venire a mancare tutti i consiglieri contemporaneamente, provvederà l'Autorità Governativa.

Art.10 Segretario Generale

10.1 Il Segretario Generale della Fondazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri stessi che lo compongono o all'esterno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Segretario risponde del suo operato di fronte al Presidente.

10.2 Il Segretario Generale è anche il Segretario del Consiglio di Amministrazione; per questa funzione può essere sostituito da altro membro del Consiglio.

10.3 Il Segretario Generale provvede al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione e dei compiti determinati di volta in volta dal Presidente, avendone avuto preventiva autorizzazione dal Presidente.

10.4 Se scelto al di fuori del Consiglio, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

10.5 Sono generali funzioni del Segretario Generale:

- a) la predisposizione materiale dello schema di bilancio consuntivo e preventivo;
- b) provvedere alla gestione amministrativa della Fondazione;
- c) vigilare sulla regolarità contabile dell'attività della Fondazione;
- d) dare esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione ed agli atti del Presidente;
- e) amministrare il personale della Fondazione;
- f) provvedere all'organizzazione delle singole iniziative predisponendo mezzi e gli strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- g) firmare e verbalizzare le assemblee del Consiglio di Amministrazione;
- h) ogni altra competenza rimessagli di volta in volta dal Presidente;

Art. 11 Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti

11.1 La Fondazione è dotata di un organo di controllo, monocratico o collegiale, nominato dal Consiglio di Amministrazione. L'organo di controllo ha una durata di tre esercizi sociali, e scade alla data in cui è convocata la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Se collegiale, L'organo di controllo è composto da tre membri effettivi, che eleggono al loro interno un Presidente: nel caso in cui venga meno un membro del collegio, lo stesso verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione, e scadrà insieme al resto dei membri dell'organo di controllo.

11.2 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2399 comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.



11.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

11.4 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.5 Nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione, aventi i requisiti di cui a detto articolo. Il revisore legale dei conti/società di revisione ha una durata di tre esercizi, e scade alla data in cui è convocata la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. La nomina non è necessaria quando il Consiglio di Amministrazione attribuisce all'organo di controllo (dotato dei necessari requisiti) anche la revisione legale dei conti.

Art.12 Assemblea Generale

12.2 L'Assemblea Generale è formata dai soci sostenitori, aderenti istituzionali ed è presieduta dal Presidente della Fondazione.

12.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, o quando ne facciano richiesta almeno 5 (cinque) consiglieri.

12.3 Ha mere funzioni consultive e prepositive rispetto al Consiglio di Amministrazione, ed esprime il suo parere non vincolante sull'attività perseguita dalla Fondazione.

Art. 13 Gratuità delle cariche

-----13.1 Fatta eccezione per il compenso in favore dell'Organo di Controllo e del Revisore dei Conti/società di revisione, tutte le altre cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive documentate sostenute nello svolgimento delle proprie attività istituzionali che si svolgono fuori dal contesto provinciale.

Art.14 Esercizio finanziario Utili/ riserve

14.1 L' esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

14.2 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.3 Ai fini di cui al precedente art. 14.2 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

14.4 Alla fine di ogni anno gli amministratori devono redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo della Fondazione avendo cura di attenersi alle regole di un'ordinata contabilità e secondo le modalità e le norme di cui all'art.13 del D.Lgs 117/2017. A questo scopo possono servirsi della prestazione di professionisti esterni. Il bilancio consuntivo dovrà essere depositato nei termini e secondo le modalità di cui al D.Lgs 117/2017

14.5 Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017, il Consigli di Amministrazione dovrà redigere e pubblicare il Bilancio sociale secondo le modalità ed i termini previsti dallo stesso articolo.

Art.15 Scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio

La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dalle Legge.

Per l'esecuzione della liquidazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori con le competenze di legge.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti

del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16.

La fondazione dovrà tenere i libri e le scritture di cui agli articoli 13, 14 (se obbligatorio), 15 (per la parte applicabile alle fondazioni) e 17.1

Art.17 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo e dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni in materia del codice civile, al D.lgs 117/2017 e alle disposizioni in materia di Enti del Terzo Settore.

